

### **QUESITO NR 1**

Nelle linee guida dell'ANAC "Servizi di Architettura ed Ingegneria", che fanno riferimento al nuovo Codice Appalti e alla normativa europea, si prende come riferimento il periodo di dieci anni antecedente la data dell'avviso o del bando. (pag. 11)

Chiedo pertanto quale sia il periodo di riferimento per la dimostrazione del requisito.

RISPOSTA 1

Il periodo di riferimento sono **i tre anni antecedenti** considerando il 2013 per intero.

### **QUESITO NR 2**

In merito al paragrafo 7-Requisiti di partecipazione ed in particolare ai requisiti di ordine tecnico e professionale, si richiede se gli ultimi 3 anni antecedenti la data del presente avviso sono da intendersi gli anni 2013-2014-2015 o gli anni dal settembre 2013 fino al settembre 2016?

RISPOSTA 2

Come la risposta 1

### **QUESITO NR 3**

In merito al paragrafo 7-Requisiti di partecipazione, visto che la costituenda ATI è in possesso di certificati di regolare esecuzione nella classe I.d oppure E.21 di edificio aggregati in muratura sui quali sono state eseguite verifiche di vulnerabilità o progettazioni di miglioramento sismico, si richiede se tali certificati possono essere considerati come interventi di manutenzione straordinaria o riqualificazione così come indicato nella classe E.21 del 143/2013.

RISPOSTA 3

Si conferma che sono servizi di ingegneria purché riferiti ad edifici anche di categorie E.21 E.22 ed I.d vanno bene

### **QUESITO NR 4**

Con riferimento alla procedura in oggetto, sono a chiedere se, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di ordine tecnico e professionale di cui alle pag. 2 e 3 dell'Avviso, siano qualificabili come "servizi di ingegneria ed architettura" anche incarichi di consulenza alla Direzione Lavori (Direzione Artistica).

RISPOSTA 4

Vanno bene in quanto considerati servizio di ingegneria

### **QUESITO NR 5**

Si richiede che "i servizi dovranno ricadere nella categoria d'opera, nella destinazione funzionale e nell'ID sopra indicati, di cui alla Tav. Z-1 del Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 (G.U. n. 174 del 27/07/2016) ovvero nella classe e categoria dell'articolo 14 della Tariffa Professionale di cui alla legge n. 143 del 2/3/1949". Va rilevato che tale clausola che richiede al concorrente esclusivamente il possesso di identica categoria d'opera, destinazione funzionale nonché classe e categoria di cui alla legge 143/1949 indicata nell'avviso di indagine di mercato, appare assolutamente in contrasto con la normativa e i chiarimenti contenuti nelle linee guida Anac (determina n. 4 del 25 febbraio 2015). Tale dete1mina

prevede infatti che "nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare". Tale criterio, ha precisato l'Anac, "è confermato dall'articolo 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Perciò si dovrebbero ammettere anche opere di diversa destinazione funzionale

RISPOSTA 5

Si conferma quanto evidenziato nel suddetto quesito e si rimanda alla risposta del quesito 3.